



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 21/05/2019

### FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Espone, tra l'altro, di aver chiesto un finanziamento all'intermediario resistente per l'acquisto di un'auto. Lamenta che non gli veniva consegnato il relativo modulo SECCI.
- Trascorsi due giorni, "bloccava" la richiesta di prestito in quanto il venditore non accettava di escludere dal finanziamento la polizza furto/incendio.
- Soltanto tardivamente l'Intermediario restituitiva i "documenti personali (redditi, C.I., C.F., etc)".
- La ricorrente formula la seguente domanda:
  - o "Se gli obblighi di trasparenza e chiarezza nei confronti dei consumatori devono essere rispettati da tutti, non vedo perché non vi si debba sottoporre anche chi rappresenta una finanziaria mentre vende automobili. Ritengo pertanto che questo comportamento vada sanzionato come previsto dalle norme".

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire della ricorrente.
- Nel merito, rappresenta che in data 1/08/2018 la ricorrente sottoscriveva una richiesta di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'auto.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Il 4/08/2018 la ricorrente inviava al venditore richiesta di annullamento del contratto e restituzione delle documentazioni presentate per ottenere il finanziamento.
- In tale occasione la ricorrente contestava altresì la pattuizione di un tasso superiore a quello pattuito e lo slittamento della consegna del bene a settembre.
- Il 6/08/2018 inviava una seconda comunicazione, lamentando la violazione della normativa assicurativa.
- Il 26/09/2018 l'intermediario comunicava di avere provveduto all'annullamento della proposta di finanziamento.
- Al momento della sottoscrizione del finanziamento il venditore le illustrava e consegnava le relative condizioni generali.
- Il modulo SECCI è stato consegnato a mano alla ricorrente, unitamente a copia del contratto di finanziamento.
- Tutte le condizioni economiche applicate erano quindi a lei note.
- L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso; in subordine, ne chiede il rigetto.

## DIRITTO

La vicenda in esame verte sulla lamentata violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di trasparenza e chiarezza nei confronti della ricorrente. Quest'ultima chiede pertanto che il convenuto sia sanzionato come previsto dalle norme, non menzionate espressamente nel ricorso.

Preliminarmente l'intermediario contesta la natura consulenziale della domanda e la carenza di interesse ad agire. L'eccezione coglie nel segno. Nel ricorso, la ricorrente contesta la mancata consegna del modulo SECCI, la tardiva restituzione della documentazione a suo tempo consegnata per ottenere il finanziamento, la decisione di annullare la richiesta di finanziamento, in quanto il venditore "*non ha voluto escludere dal finanziamento stesso la polizza furto/incendio*". Tuttavia, non formula alcuna espressa domanda, né illustra le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'asserita violazione degli obblighi di trasparenza da parte dell'intermediario ai fini della formulazione di una corrispondente istanza risarcitoria.

Quanto all'interesse ad agire, essendo stato sciolto il contratto, nessuna lesione di posizioni giuridiche derivante da questo può essere fatta valere dalla ricorrente: manca quindi l'interesse ad agire.

Nel merito, il Collegio osserva altresì quanto segue. Con riferimento alla mancata consegna rileva che nel modulo contrattuale allegato dalla ricorrente è presente la dichiarazione dalla stessa sottoscritta di avvenuta consegna del modulo SECCI. Riguardo alle altre due doglianze, la ricorrente non allega alcuna documentazione a sostegno della propria ricostruzione e non formula espressa domanda risarcitoria, né illustra il danno patito per la condotta asseritamente illegittima dell'intermediario.

Inoltre, va menzionato il fatto che nelle controdeduzioni l'intermediario formula le proprie difese anche con riferimento ad ulteriori contestazioni formulate dalla ricorrente con i reclami del 4/08/2018 e del 6/08/2018, relative alla previsione di un tasso superiore a quello concordato, ai tempi di consegna del bene acquistato eccessivamente lunghi e alla violazione della normativa in materia di assicurazioni. In proposito, il Collegio osserva che tali doglianze non sono state riproposte nel ricorso e che non è in atti documentazione a sostegno di queste.

Infine, la stessa ricorrente riferisce che la richiesta di finanziamento è stata "annullata" dall'intermediario dietro propria richiesta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto il ricorso non è meritevole di accoglimento.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA